



COMUNE DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA IN 1ª CONVOCAZIONE

Estratto dal verbale n.6

Deliberazione N. 20 del 28/04/2023

OGGETTO:	INVERSIONE O.D.G. – APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023 (argomento anticipato al punto 3) dell'O.d.g.)
-----------------	--

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di APRILE alle ore 09:30, in Tivoli, nella Sala Consiliare in modalità mista.

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.		COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	ASQUINI MASSIMILIANO		Sì	13	DI LAURO EMANUELE	Sì	
2	BALDACCI ALESSANDRO	Sì		14	FIDANZA ALESSANDRA		Sì
3	BERNARDINI CLAUDIA	Sì		15	FONTANA ALESSANDRO		Sì
4	CALDIRONI CARLO	Sì		16	MARINELLI ANGELO	Sì	
5	CAVALLO GIOVANNI	Sì		17	NAPOLEONI ANDREA	Sì	
6	CECCHETTI DOMENICO	Sì		18	ORIOFI VALENTINA	Sì	
7	CHIMENTI FRANCESCA	Sì		19	OSIMANI GIANFRANCO	Sì	
8	CHIOCCIA MANUELA	Sì		20	OTTAVIANO TIZIANA	Sì	
9	CONTI MAURIZIO	Sì		21	RICCI GIORGIO		Sì
10	CORBO PAMELA		Sì	22	TERRALAVORO GABRIELE	Sì	
11	D'IGNAZI SIMONETTA		Sì	23	TROPIANO VINCENZO		Sì
12	DE SANTIS NELLO		Sì	24	UNISONI FEDERICA	Sì	

Totale presenti 16

Totale assenti 8

Si dà atto che è presente il Sindaco **PROIETTI GIUSEPPE**

Partecipa La Segretaria Comunale: Antonia Musolino

(Presenti n° 17)

Si dà atto che la consigliera Ottaviano è presente in videoconferenza.

Alle ore 17.35, in prosecuzione di seduta, **Emanuele Di Lauro, Presidente del Consiglio Comunale** invita il Consiglio a discutere la proposta iscritta al punto 3) dell'O.d.g. della seduta odierna, concernente: **“Mozione prot.26110/2023 su: “Iniziative a supporto della ASD Albula”**.”

Chiesta ed ottenuta la parola, **la consigliera Bernardini** propone al Consiglio l'anticipo del punto 4) dell'O.d.g. della seduta odierna, concernente: **“Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) - Anno 2023”**.

Interviene sull'argomento **il consigliere Napoleoni**, il quale si dichiara contrario alla proposta della consigliera Bernardini.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, **il Presidente del Consiglio Comunale**, pone a votazione con voto palese, la proposta di **anticipo al punto 3) dell'O.d.g. odierno della proposta iscritta al punto 4) dell'O.d.g.**, concernente **“Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) - Anno 2023”**, avanzata dalla consigliera Bernardini.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 17 (<i>n° 16 consiglieri ed il Sindaco</i>)
Votanti	n° 17
Voti Favorevoli	n° 13
Voti contrari	n° 4 (<i>i consiglieri Caldironi, Chimenti, Chioccia e Napoleoni</i>)
Astenuti	n° ///

Il Presidente Di Lauro, proclama l'esito della votazione, in base alla quale la proposta di **anticipo al punto 3) dell'O.d.g. odierno della proposta iscritta al punto 4) dell'O.d.g.**, concernente: **“Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) - Anno 2023”**, avanzata dalla consigliera Bernardini, nel testo sopra riportato, **è approvata.**

Successivamente, **il Presidente Emanuele Di Lauro**, invita il Consiglio a discutere l'argomento iscritta al punto 4) dell'O.d.g. della seduta odierna, anticipata al **punto 3) dell'O.d.g. odierno**, concernente: **“Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) - Anno 2023.**

Interviene **l'Assessora Maria Rosaria Cecchetti**, con delega al **Bilancio, Tributi, Finanze, Società Partecipate e Patrimonio**, la quale illustra la proposta nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652, ai sensi del quale** “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654 ai sensi del quale** “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis ai sensi del quale** “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655 ai sensi del quale** “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- **il comma 658 ai sensi del quale** “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 41 del 29/06/2021 e s.m.i;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;
- la Deliberazione n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- la Deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente

- (comma 7.1) ...”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

Dato atto che:

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di **Tivoli** non risulta operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- **pertanto**, nell’assenza di operatività le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2022 con la quale si è proceduto all’approvazione del PEF 2022-2025;

Visto l’art. 7 c. 3 della delibera ARERA n. 363/2021 con il quale viene stabilito che “*Il piano economico finanziario [...] sono soggetti ad aggiornamento biennale*”;

Visto il Piano economico finanziario 2022 - 2025 relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato, dal quale emerge un totale da entrate tariffari e per l’anno 2023 di € 11.929.542,00 *così ripartiti:*

COSTI FISSI € 4.649.490,00

COSTI VARIABILI € 7.280.053,00

Dato atto che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita in:

60,61% a carico delle utenze domestiche;

39,39% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, della ripartizione avvenuta negli anni precedenti;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno **2023**, di cui all’allegato “A Piano Tariffario”.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all’art. 4 MTR– 2;

Dato altresì che ai sensi dell’art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “*...In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visti:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l’articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

DELIBERA

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023 è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2022;
- di quantificare in € 11.929.542,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dallo stesso D.P.R. n. 158/1999 (Allegato "A" Relazione e Tariffe);
- di approvare le tariffe per la TARI anno 2023, utenze domestiche ed utenze non domestiche (Allegato "A" Relazione e Tariffe);
- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 %;
- di stabilire che le tariffe TARI 2023 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2023;
- di dare atto che saranno applicate le agevolazioni previste dalla legge e dal vigente regolamento TARI;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Terminata l'illustrazione della proposta di deliberazione, **il Presidente Di Lauro** dichiara aperta la discussione generale.

Escono dall'aula i consiglieri Caldironi, Chimenti, Chioccia e Napoleoni.

(Presenti n° 13)

Poiché nessun consigliere chiede la parola, né si esprime per dichiarazione di voto, **il Presidente Di Lauro** pone a votazione, con votazione palese, la proposta iscritta al punto 4) dell'O.d.g. della seduta odierna, anticipata al **punto 3)** dell'O.d.g. odierno, concernente: **“Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) - Anno 2023”**, nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 13 (<i>n° 12 consiglieri ed il Sindaco</i>)
Votanti	n° 13
Voti Favorevoli	n° 13
Voti contrari	n° ///
Astenuti	n° ///

Il Presidente Di Lauro, proclama l'esito della votazione, in base alla quale la proposta iscritta al punto 4) dell'O.d.g. della seduta odierna, anticipata al **punto 3)** dell'O.d.g. odierno, concernente: **“Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) - Anno 2023”**, nel testo sopra riportato, **è approvata all'unanimità dei presenti.**

Successivamente **il Presidente Di Lauro**, propone al Consiglio di **dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 13 (<i>n° 12 consiglieri ed il Sindaco</i>)
Votanti	n° 13
Voti Favorevoli	n° 13
Voti contrari	n° ///
Astenuti	n° ///

Il Presidente Di Lauro, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di **dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, **e' approvata all'unanimità dei presenti.**

**Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta
di cui alle registrazioni digitali in atti.**

=====
=====

Il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO EMANUELE DI LAURO

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.TO ANTONIA MUSOLINO

PUBBLICAZIONE

R.P. n. 1664

Della su estesa deliberazione N° 20, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, li 10/05/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.TO RITA D'ALESSANDRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/05/2023 al 25/05/2023

[] E' divenuta esecutiva decorsi giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, li 10/05/2023

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.TO ANTONIA MUSOLINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Tivoli.
